

L'Aquila, 12 Marzo 2014

Circolare N. 33  
Prot. N. 108

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Imu e Tasi: aggiornamento coefficienti per il 2014**

Si informa che sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale "D", non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

Il valore dei coefficienti, per l'anno 2014, varia da 3,14 per l'anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2014, come di seguito riportato.

|      |      |  |                   |      |
|------|------|--|-------------------|------|
| 2014 | 1,01 |  | 1997              | 1,59 |
| 2013 | 1,02 |  | 1996              | 1,64 |
| 2012 | 1,04 |  | 1995              | 1,69 |
| 2011 | 1,08 |  | 1994              | 1,74 |
| 2010 | 1,10 |  | 1993              | 1,78 |
| 2009 | 1,11 |  | 1992              | 1,80 |
| 2008 | 1,15 |  | 1991              | 1,83 |
| 2007 | 1,19 |  | 1990              | 1,92 |
| 2006 | 1,22 |  | 1989              | 2,01 |
| 2005 | 1,26 |  | 1988              | 2,09 |
| 2004 | 1,33 |  | 1987              | 2,27 |
| 2003 | 1,38 |  | 1986              | 2,44 |
| 2002 | 1,43 |  | 1985              | 2,62 |
| 2001 | 1,46 |  | 1984              | 2,79 |
| 2000 | 1,51 |  | 1983              | 2,96 |
| 1999 | 1,53 |  | 1982 e precedenti | 3,14 |
| 1998 | 1,55 |  |                   |      |

In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.

Con riferimento al **tributo per i servizi indivisibili**, si ricorda che la **base imponibile** è quella prevista per l'applicazione dell'**IMU** di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

Inoltre, nei costi devono essere considerati:

- il costo originario di acquisto/costruzione, compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni, sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. ImuTasi\_Decreto19feb2014

Distinti saluti.

  
Il Direttore  
Francesco Manni

cdc

**DECRETO 19 febbraio 2014**

**Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta per l'anno 2014. (14A01391) (GU n.45 del 24-02-2014)**

IL DIRETTORE GENERALE

delle finanze

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2014;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

**Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2014, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2014 = 1,01  
per l'anno 2013 = 1,02;  
per l'anno 2012 = 1,04;  
per l'anno 2011 = 1,08;  
per l'anno 2010 = 1,10;  
per l'anno 2009 = 1,11;  
per l'anno 2008 = 1,15;  
per l'anno 2007 = 1,29;  
per l'anno 2006 = 1,22;  
per l'anno 2005 = 1,26;  
per l'anno 2004 = 1,33;  
per l'anno 2003 = 1,38;  
per l'anno 2002 = 1,43;  
per l'anno 2001 = 1,46;  
per l'anno 2000 = 1,51;  
per l'anno 1999 = 1,53;  
per l'anno 1998 = 1,55;  
per l'anno 1997 = 1,59;  
per l'anno 1996 = 1,64;  
per l'anno 1995 = 1,69;  
per l'anno 1994 = 1,74;  
per l'anno 1993 = 1,78;  
per l'anno 1992 = 1,80;  
per l'anno 1991 = 1,83;  
per l'anno 1990 = 1,92;  
per l'anno 1989 = 2,01;  
per l'anno 1988 = 2,09;  
per l'anno 1987 = 2,27;  
per l'anno 1986 = 2,44;  
per l'anno 1985 = 2,62;  
per l'anno 1984 = 2,79;  
per l'anno 1983 = 2,96;  
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2014

Il direttore generale: Lapecorella